MEMORIA

PER

Li fratelli Moris di Torino

CONTRA

Il Principe di Moliterno D. Girolamo Pignatelli.

NAPOLI

DALLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' TIPOGRAFICA.

Il Signor D. Pietro Moris tanto a proprio nome, quanto come special procuratore di altri germani di lui, ha dimandato l'annullamento di una decisione emessa a' 9 di Aprile dello scorso 1821, dalla seconda camera della G. C. civile di Napoli sulla contestazione tra essi germani Moris, ed il Principe di Moliterno Signor D. Girolamo Pignatelli.

Ecco i termini della decisione impugnata.

» La G. C. civile procedendo sulle tracce della sua
» decisione del dì 5 Gennajo 1819, e pronun-
» ciando diffinitivamente sulle opposizioni prodotte
» per parte del Principe di Moliterno D. Girolamo
» Pignatelli avverso la sua contumaciale decisione
» de' 23 di Dicembre dell' anno medesimo 1819,
» non che su gli appelli proposti dallo stesso Signor
» Principe avverso le sentenze profferite dal tribu-

» nale civile di Napoli ne' giorni 26 Gennajo 1818
» e 28 Agosto 1819, confermate con altra sen-
» tenza delli 8 di Novembre 1819, *rivoca* così la
» suddetta sua contumaciale decisione, che le sud-
» dette sentenze. E *dichiara* il detto Signor Principe
» di Moliterno D. Girolamo Pignatelli *erede benefi-*
» *ciato del fu Principe di Marsico Nuovo D. Giam-*
» *batista Pignatelli suo padre, e non immischia-*
» *to nella eredità del medesimo*.

Dalla lettera della recata decisione è assai facile il vedere, che senza pienamente conoscere i giudicati, de' quali in essa è parola, mal si potrebbero sviluppare i mezzi di pruova contro la decisione stessa prodotti. Egli è perciò, che il presente brieve lavoro, ~~alla difesa de' Signori~~ fratelli Moris, per noi destinato, va naturalmente diviso in due parti. Conterrà la prima, la serie cronologica de' giudicati rivocati dalla decisione. Abbraccerà la seconda la giustificazione de' mezzi proposti a sostenerne l'annullamento.

Trattata a questo modo la controversia, la difesa, che noi imprendiamo diverrà di facile dimostrazione.

PARTE I.

Serie cronologica de' giudicati rivocati dalla decisione.

Sebbene ora la quistione non versi sulla ragione del credito, che fe luogo alla lite; nondimeno affinchè meglio si possa comprendere la giustificazione de' mezzi di pruova, che ci siam proposti di dare in appresso; bene incontra, che se ne abbia una idea. Un atto autentico del 1798, ci mostra D. Lorenzo Moris padre defunto de' ricorrenti creditor originario del già Principe di Marsico Nuovo D. Giambatista Pignatelli nella ragguardevole somma di ducati 19,922,37, di sorte principale, oltre gl'interessi fin' ora decorsi ammontanti a circa ducati 25,000; ed oltre ancora altre quantità dovutegli in vigor di cambiali del valore di presso a ducati 16,000.

Mentre fu tra vivi il Principe Giambatista padre dello attual Principe di Moliterno Girolamo; varj trattati vi ebbero; onde soddisfar de' suoi averi il creditor Moris. Tutti per isventura però andarono a vuoto, e rimasero privi, e destituti di effetti.

Il Principe Giambatista si morì a' 20 di Gennajo del 1805, con un testamento scritto fin da' 14 di Febbrajo dell' anno innanzi. Con questo atto, nel

punto che chiamò a raccogliere il suo pingue retaggio il maggior nato de' suoi figliuoli il Principe di Moliterno, gli ingiunse la espressa obbligazione di soddisfare tutt' i debiti da esso testatore contratti. E pieno di religione, e di onestà, giunse a gravarlo (son parole del testamento) *Quante volte il bisogno lo esigesse ancora nel maggior valore* della *plus valenza* de' feudi, della qual avea prima spiegato di poter liberamente disporre, e ciò niente ostando aggregava a' tre majoraschi della famiglia.

Alla volontà paterna non fece disdetta alcuna il Principe di Moliterni. Egli adì la già G. C. della Vicaria, sebbene con alcune proteste, delle quali forse sarà altrove il luogo acconcio a parlarne. Quivi dimandò, ed agli 11 di Dicembre del 1805, ottenne, secondo la ritologia di allora, non men il *preambolo*, che la *spettanza* de' beni liberi, e vincolati del padre. Colla qualità adunque di erede, e di fedecommessario insieme passò nel Principe di Moliterno il possesso de' beni del genitore defunto, senzacchè avesse egli curato di separare i particolari suoi diritti, mercè la formazione di un solenne inventario al modo, e tra il tempo dalle leggi allora in vigore prescritto.

Sopravvenuto il governo militare, nulla di preciso si sa di quanto fosse avvenuto dal Dicembre del 1805

al Dicembre del 1815. Ripristinate però nel Maggio di quell'anno le armi del leggitimo Sovrano, volle il Principe di Moliterno far ciò, che in tempo utile non avea fatto. Nel Novembre del 1815, egli chiamò nel già Tribunale di prima istanza di Napoli tutti, o la più parte de' creditori ereditarj paterni in un giudizio di separazione di beni; e pretese, che quelli rimasi dal padre apparteneansi a lui, come personalmente a' majoraschi familiari invitato.

A quest'atto s'impegnò primamente la contestazione. I Signori Moris si opposero, per quanto riguardava il loro interesse. Si opposero anche taluni de' creditori citati. Due eccezioni egualmente ineluttabili respingeano la dimanda dell'attore. 1.° Il difetto del niun inventario fatto de' beni paterni. 2.° La immistione de' beni medesimi; ed il possesso, che tuttavia l'attore ne avea.

Il Principe replicava. 1.° Che a' 30 di Ottobre di quell' anno 1815, avea egli formato l'inventario de' beni rimasti nella eredità paterna, 2.° Che a' 13 di Novembre di quell' anno stesso, avea egli dichiarato nelle forme nella cancelleria del tribunale di ritiutare la paterna eredità; o per dir meglio di astenersi dalla medesima.

Siffatte repliche non passavano senza risposta dalla banda de' Signori Moris. S' impugnò la dichiarazione

fatta in cancelleria. Si attaccò la validità del supposto inventario. Si contrastò la detrazione della *plus valenza* del prezzo di feudi; e delle altre somme additate dal Principe; come di sua individuale, e particolare ragione.

Sulle opposte voci de' contendenti, il tribunale in grado di contumacie riunite, emise a' 18 di Aprile del 1817, il suo primier giudicato. Per quanto tocca l'attual contestazione, il tribunale decise ne' termini, che sieguono.

Per tali considerazioni il Tribunale. . . . *dichiara*

» 1.° Che il Principe di Moliterno, e Marsico Nuovo » Signor D. Girolamo Pignatelli, senza tenersi conto » alcuno del rifiuto della eredità paterna, fatto da » lui con dichiarazione del dì 13 Novembre 1815 » presso la cancelleria di questo tribunale, che » dichiara, come non avvenuta, sia *l'erede uni-* » *versale* del defunto Principe di Marsiconuovo » D. Giambatista suo padre.

» 2.° *Che si riserba di pronunziare sulla qualificazione* » *di esser egli un erede beneficiato ovvero puro e* » *semplice*, in vista degli atti del preambolo, for- » mati nell'abbolita G. C. della Vicaria nel 1805; » la di cui esibizione mette a carico di esso Signor » Principe tra giorni quindici dalla intimazione del- » la presente sentenza; altrimenti ad istanza della

» parte più diligente si provvederà, come di dritto.
» 3.° Che non costa essersi egli immischiato nella stes-
» sa eredità.
» 4.° Che sulla dedotta validità, o invalidità dell'in-
» ventario fatto dallo stesso Signor Principe, con at-
» to de' 31 Ottobre 1815. per notar Avossa, ov-
» vero sulla rettifica di esso; non che sul chiesto
» distacco de' beni de' maggiorati, e de' crediti di
» sua particolar ragione, e sulle detrazioni della
» *plusvalenza* del prezzo de' feudi, e di altre quan-
» tità a favore de' creditori, nello stato attuale non
» vi è luogo a deliberare.

Non si curò il Principe di produr gli atti del preambolo, la cui esibizione era stata messa a suo carico E poichè efficacemente insistea, che la omissione dell' inventario tra il tempo richiesto dall' antica L. era dipesa dalla sua assensa dal regno durante il governo militare; i Signori Moris ottennero un real rescritto, che fissò l'epoca, nella quale il Principe di Moliterno potea far valer la sua assenza dal regno. Questa epoca non cominciava, che dal 1808. Era quindi evidente, che dal momento della interposizion del preambolo a quello pell' assenza era per tre volte decorso il più lungo tempo, entro il quale l' autore del beneficio dell' inventario, ne avea prescritto la formazione; onde poterne l' erede godere gli effetti.

Laonde, il tribunale civile, a' 26 di Gennajo del 1818, proferì un secondo giudicato di cui la seguente n' è tutta la somma. Qualificò il tribunale con tal sentenza *crede puro e semplice* il Principe di Moliterno del padre defunto; dichiarò nullo nell' interesse de' creditori l' inventario fatto presso ad undici anni dopo la interposizione del preambolo. *Rigettò* tutte le dimande del Principe per la separazione de' maggiorati; per la soddisfazione de' particolari suoi crediti, per la detrazione della *plus valenza* del prezzo de' feudi. E finalmente il *condannò* alle spese della lite.

La precedente sentenza de' 18 di Aprile del 1817., si avea già tirato contro un doppio appello: Il principale dalla banda del Principe di Moliterno, per incidenza da quella de' Signori Moris. Quegli se n' era doluto; perchè il tribunale gli avea attribuita la qualità di *erede universale* del padre senza tener conto della dichiarazion del rifiuto ch' ei avea fatto della eredità paterna. Costoro se n' eran richiamati; perchè avea il tribunal dichiarato di non costare di essersi il Principe immischiato *ne'* beni paterni. Della seconda de' 26 di Gennajo del 1818 fu appello soltanto dalla parte del Principe.

Sulle due prime appellazioni, fu portata la causa alla udienza: La già Corte di Appello con una de-

cisione contumaciale de' 5 di Giugno del 1818 congedò i Signori Moris dall' appello, in principale di Moliterno; ed ordinò, che la sentenza de' 18 di Aprile del 1818, avesse avuta la sua piena esecuzione all' infuori della parte; colla quale era stato dichiarato *di non costare* di essersi il Principe immischiato nella paterna eredità. E per questa parte pronunziando sull' appello incidente de' Signori Moris riformò la sentenza stessa: ed ammise quelli a provare innanzi al tribunal Civile con iscritture, e testimoni, che il Principe di Moliterno erasi nella eredità paterna immischiato.

A simigliante decisione fece opposizione il Principe. Ecco in piedi due giudizj. Uno riguardante l' appello avverso la sentenza de' 26 di Gennajo del 1818. L'altro ~~le opposizioni alla decisione~~ contumaciale de' 5 di Giugno dell' anno stesso. Riuniti entrambi cotesti giudizj, pronunciò nuovamente a' 5 di Gennajo del 1819 la G. C. civile.

In ordine alle opposizioni contro la decisione contumaciale de' 5 di Luglio del 1818, le riggettò, ed ordinò, che la decisione medesima avesse avuto il suo pieno, ed intero effetto.

In rapporto all' appellazione contro la sentenza de' 26 di Gennajo del 1817, dichiarò, che allo stato non vi era luogo a deliberare, e si riserbò di provve-

dere, spedito che fosse il giudizio sulle pruove ordinate dintorno al sapersi, se il Principe di Moliterno erasi o no immischiato nella paterna eredità.

Fu forza, dietro questa decisione, che i Signori Moris ritornassero nel tribunal civile. Ma quivi non ebber mestieri di pruova orale. Eglino produssero una folla di documenti giustificativi degli atti *di erede puro, e semplice*, che il Principe di Moliterno avea esercitati e prima, e dopo l'illegale inventario, che in faccia a' creditori era stato dichiarato nullo colla sentenza de' 26 di Gennajo del 1818. Il Principe convenuto non contestò i pezzi giustificativi prodotti dagli attori; e meno ancora fece pruova alcuna testimoniale. Il tribunale adunque non poteva non accogliere la pruova scritturale degli attori. Egli il fece con una sentenza de' 28 di Agosto del 1819 così concepita.

» Il Tribunale . . . . . dichiara, che il Signor Prin-
» cipe di Moliterni si è *immischiato nella eredità*
» *del già suo padre D. Giambatista Pignatelli*,
» *con aver venduti de' fondi ereditarj*, *senza le*
» *formalità dalla L. richieste*.

Opposizione a questa sentenza dalla parte del Principe. Il tribunale con altra sentenza degli 8 di Novembre del 1819; le rigettò. Il Principe appellò. Ecco nuovamente due appelli da discutersi. Quest'

ultimo, e l' altro, avverso la sentenza de' 26 di Gennajo del 1818, sul quale la G. C. civile si avea riserbato di deliberare, spedito il giudizio sulle pruove ordinate.

Per la non comparsa del Principe di Moliterno alla udienza, la G. C. civile con una decisione de' 23 di Dicembre del 1819, congedò i Signori Moris da entrambi gli appelli. Altra opposizione a siffatta decisione dalla parte del Principe (1). In questo rincontro diè egli comunicazione di due pezzi fin' allora mai esibiti; cioè di un certificato dell' illegale inventario del 1815, e di una copia di donazione, che dicea a lui fatta da cinque religiose sue amite, de' beni, che avea precedentemente distratti.

Riprodotta la causa alla udienza, la G. C. non la cre-

(1) *Ben ci avvediamo, che una sì lunga ricordazione de' giudicati stanca colla sua perpetua monotomia. Ma non possiamo dispensarci dal tesserne la storia; che per quanto si possa riputar rincrescevole, ci frutterà un doppio vantaggio. Ella abbraccierà di molto le nostre discussioni in appresso. E farà vedere quanto grave, lungo, e dispendioso giudizio i Signori Moris han dovuto sostenere, per esser soddisfatti de' loro averi, senza aver potuto finora conseguire il lor fine.*

dè ancora in istato di poter essere diffinitivamente decisa. Quindi con altra decisione de' 13 di Dicembre del 1820 ordinò una istruzione per iscritto ingiunto divieto al Principe di Moliterno di alienare i beni contesi.

Or come compiuta la istruzione, venne nuovamente la causa alla udienza; la G. C. elevò all' uopo una unica quistione. Ella fu: *Dee dichiararsi il Principe di Moliterno D. Girolamo Pignatelli erede puro, e semplice, o pur erede beneficiato del defunto Principe D. Giambatista suo padre?* E dopo alquante osservazioni su cotal quistione la G. C. profferì la decisione impugnata, che sul principio recammo. Sviluppiamone ora i motivi.

PARTE II.

Giustificazione de' mezzi proposti a sostenere il chiesto annullamento.

Ogni contestazione forense, ci lasciò scritto l'analitico *Eineccio* (1); e dopo di lui anche un nostro nazionale filosofo (2), altro non è, che un *sillogismo,*

(1) *Elem. jur. nat. et gent. lib.* 1., *cap. XX*, §. *IV*.

(2) *Genovesi*, *Dioces. lib.* 1, *cap. XX*; §. *IV*.

la cui maggior proposizione è riposta nella *legge*, la minore nel *fatto*, ed il conseguente nella *sentenza* del giudice. Nel giustificare i mezzi di pruova adotteremo la *forma* di cotal sillogismo. In altri termini. Ricorderemo primo la disposizione della legge; indi l'applicheremo al fatto; onde ricrederci, se la decisione in esame regga al martello della discussione legale.

Mezzo I.

Violazione della L. ult. C. de jur. delib.

V' hanno degl' interpetri, i quali reputano molto illustre, ed assai difficile la costituzione *Giustinianea* raccolta in questa L. che noi diciam violata. Altri all' opposito non le niegano il carattere d' illustre; ma non la credono d' intelligenza difficile (1). Comunque sia, il legislatore par, che applauda a se stesso, per averla promulgata; poichè dove gli occorre farne menzione, la onora co' titoli di *equissima*, e *nobilissima* costituzione (2).

(1) *Vid. Anton. Matth. Ad L. ult. C. de jur. delib. Disput. VII*, *inter miscell.*

(2) §. *Extraneis*, *Instit. tit. de hered. qualit. et differ.*

Veramente *Giustiniano* col fondere in essa tre precedenti leggi; onde ritrarne il beneficio dell' inventario; abolì tutto in un colpo molti misteri dell' antica giurisprudenza; e provvide speditamente agli interessi non men degli eredi, esposti talora, malgrado il *jus deliberandi* pe' debiti occulti ad irreparabili ruine, che alla sicurezza, ed alla cautela de' creditori, e de' legatarj del defunto.

Questo benefizio però il legislatore il ristrinse, tra certi e determinati cancelli; l' oltrepassar i quali ne fa sparire gli effetti. Egli non l' accordò se non a coloro degli eredi, che scrupulosamente avessero adoperate le formalità da lui prescritte, nel dover solennizzare l' inventario: *Sequitur beneficium inventarii*, dice il chiarissimo *Ulrico Hubero* (1), *de quo observanda sunt haec tria* 1. *Jus*, *quo competit*, 2. *Modus*, *quo exercetur*, *et* 3. *effectus*.

Noi non abbiam l' agio, nè la voglia di seguire (e sarebbe anche superfluo il farlo) il grande uomo nel suo dotto coment. sulle tre osservazioni indicate. Ma non possiamo omettere di recar qui il testo de' §§. della costituzione *Giustinianea*.

§. VI. *Et si praefatam observationem inventarii faciendi solidaverint*, *hereditatem sine periculo ha-*

(1) *Praelect. jur. lib. XXVIII, tit. VIII n.* 3.

beant; et legis falcidiae adversus legatarios utantur beneficio; ut in tantum hereditariis creditoribus teneantur; in quantum res substantiae ad eos devolutae valeant . . . . et nihil ex sua substantia penitus heredes amittant.

§. XII. *Sin vero postquam adierint, vel se se immiscuerint, praesentes, vel absentes inventarium facere distulerint; et datum jam a nobis tempus ad inventarii confectionem effluxerit, tunc ex eo, IPSO, quod inventarium, SECUNDUM FORMAM PRAESENTIS COSTITUTIONIS NON FECERINT; et heredes esse omnimodo intelligantur, et debitis hereditariis in solidum teneantur. Nec legis nostrae beneficio perfruantur, quam contemnandam esse censuerunt.*

Nel 1.° de' due notati §§., come è chiaro dalla stessa sua lettera, volle *Giustiniano* descriverci i *comodi*, che dalla formazione dell' inventario all' erede derivano. Nel secondo gli *incomodi*, che dalla non formazione dell' inventario allo erede stesso risultano. Il che per altro veniva dettato dalla invincibile ragione de' contrarj. Ritegniamo adunque cotesta disposizioue della Legge come la maggior proposizione del nostro *sillogismo*, e passiamo alla minore.

È incontrovvertibile che il Principe Giambatista si morì a' 20 di Gennajo del 1805, e che non pri-

ma del Novembre di quell' anno il figliuol suo, ed erede il Principe di Moliterno chiese, ed ottenne dalla già G. C. della Vicaria il preambolo di quello. Su questi dati ineluttabili di fatto, non v' ha mestieri di esaminar la quistione, se il tempo prescritto dalla legge a poter cominciare e finalizzar l' inventario, debba decorrere dal dì del *deferimento* oppur da quello dell' *adizione* della eredità. Valga pel Signor Principe diMoliterno, a traverso anche la concorde autorità degli *eruditi* (1), la rilassata opinione de' *forensi* di doversene fissar il principio dal giorno della adizione (2).

Ora siccome la interposizion del preambolo, al tempo di cui ragioniamo, stava presso di noi, per atto solenne di adizione (3), perche in sostanza ogni dichiarazione fatta innanzi al magistrato di voler esser erede importa adizione (4), così è fuor di dubbio, che calcolandosi dal giorno della spedizion del preambo-

---

(1) *Vid. Ant. Matth. loc. super. cit. n.* 9.

(2) *Glos. in L. fin. C. de jur. delib.* §. SIN AUTEM DUBIUS, *verb.* DELATAM, *et ibi Bartol. Bald. Paul. de Castro, Angel. Odofred., aliique.*

(3) *Guid. Pap. Quaest. CXLI, n.* 4.

(4) *Peret. in Cod. lib. VI, tit. XXX, n.* 19.

lo, e protraendosene il calcolo fino al 1808 (1) si rinviene scorso un periodo tre volte maggiore di quello più lungo stabilito dalla L. alla formazione dell' Inventario; onde poterne goder l' erede i benefici effetti. In altri termini, si rinviene nel Princi-

(1) Si è protratto il calcolo fino al 1808., poichè giusta la real dichiarazione de' 23. di Luglio del 1817., da quell' epoca potrebbe il Principe far valer la sua assenza. La real dichiarazione fu concepita ne' termini che sieguono.

» Essendosi doluto al real trono il negoziante Moris, » che il Principe di Moliterni voglia far valere la » sua *assenza per causa pubblica* dichiarata con » real rescritto del dì 4 Maggio 1816, per sperimen- » to de' suoi diritti contro le decisioni dell' abolita » commession feudale, anche per gli atti di epoca » anteriore, *S. M. ha dichiarato, che la causa* » *pubblica, per la quale fu egli impiegato, comin-* » *cia dal momento preciso, in cui esso Principe* » *si recò in Sicilia*; locchè avvenne nel 1807., » ovvero nel 1808. E perciò qualunque beneficio » possa derivargli legalmente dal detto real rescrit- » to del dì 4 Maggio 1816, non può riguardare, » che gli atti seguiti dopo l' indicato momento, che » dovrà egli giustificare.

pe di Moliterno un erede senza inventario in tempo utile.

Laonde allorchè la G. C. il dichiarò *erede benefiziato* del padre, deviò dai principj di diritto, e di fatto da' quali trar dovea il suo conseguente. Non potea adunque la sua decisione non violare la legge. La G. C. addisse al Principe la eredità paterna *sine periculo*. Liberò il Principe dall' esser tenuto *in solidum debitis hereditariis*; nel punto, che in tempo utile non avea formato inventario de' beni paterni. La G. C. adunque contravvenne così ed al §. *Et si praefatam*; ed all' altro *Sin vero* della L. indicata.

O b b i e z i o n e.

» Se manca un formal inventario in tempo utile (son
» queste le osservazioni della G. C.) n' esistano *gli*
» *equipollenti*. Il Principe Giambatista, mentre era
» trà vivi avea ottenuto un particolar delegato, il qual
» avea assicurati i beni con un sequestro; ed avea an-
» che proceduto alla discussione de' Creditori. Defun-
» to il Principe, il delegato stesso procedè alla anno-
» tazione de' mobili, dell' archivio, e di ogni altro og-
» getto ereditario. *Questi equipollenti atti giuridici*
» supplir possono al difetto dell' inventario; poichè

» era una massima costantemente ricevuta nell' antico
» foro, che anche un' *annotazione fatta da un subal-*
» *terno, per ordine del giudice star dovea in luogo*
» *d' inventario*.

Risposta.

Così la G. C. Ma noi dimandiamo scusa a' dotti autori della osservazione. Non si danno equipollenti, dove la L. richiede *forma specifica, e determinata*. Quando questa forma manca; è fuor di disputa, che manca anche l' atto. *Certe et expediti juris est*; insegna un autorevole scrittore (1) *quod forma actui conficiendo a lege praescripta, praecise sit observanda, eaque non observata, actus corruat necesse est*. Sarebbe abusar de' vocaboli il sostituire *equipollenti* ad atti, cui la legge ha data una particolar forma. Così il più diffuso trattatore in materia di abusi: *L' essence des choses est indivisible, et ne peut recevoir en soi, ni addition, ni diminution, selon la maxime du Prince des philosophes, qui compareit la substan-*

(1) *Harprect. In istit. lib.* 11, *tit. X*, §. *Cum paulatim*. *Adde Averan. Interpr. jur. lib. IV, Cap. XI, n.* 1, *et* 12.

ce au nombres vrais types, et patrons des formes essentielles, parceque l' addition, ou la subtraction au nombre le change, et aneantissant la première forme, le rendeu substance autre qu' il n' etoit (1).

Moltiplici solennità richiedea l' atto dell' inventario, ed il difetto di ogni una di esse menava a nullità (2). Lo stesso *Giustiniano* non accordava i benefici effetti dell' inventario, a meno, che questo non fosse stato *cum omni subtilitate* formato (3), a meno che non si fosse solennizzato, *secundum formam* della sua costituzione (4). Come dunque si potrà supplire al difetto dell' inventario con gli *equipollenti*? Il sequestro fatto dal delegato mentre vivea il Principe Giambatista; l' annotazione della mobiglia fatta dal delegato stesso, dopo la morte di esso Principe Giambatista; onde soddisfare alle spese funebri, importeranno lo stesso, che le formalità prescritte

(1) *Fevret, De l' abus, Liv. V, Chap.* 11, *n.* 19 *in fin.*

(2) *Sabel. In sum. diversor tract.* §. *Inventarium verb. Ad effectum* : *de invent. Roland. aval. Trac. de invent. Quaest. C.*

(3) *Cit. L. ult.* §. *Sin autem C. de jur. delib.*

(4) *Cit. L. ult.* §. *Sin vero.*

dalla L. per riputarsi valido l' inventario? La forza degli *equipollenti* potrà valere in qualunque altra materia; fuorchè in fatto d' inventario.

Non ignoriamo, che qualche *forense* sotto la passata legislazione abbia talor sostenuto, che un precedente sequestro fatto ad istanza de' creditori del defunto, o per altra cagione, scusava l' erede dall' aver omessa la indispensabile formazione dell' inventario (1). Ma la nostra debole perspicacia non ci fa vedere; come una semplice opinione di *forense* possa derogare alla L., o abrogarne la disposizione. Se la teoria, che ci si obbietta, potesse aver luogo, non vi sarebbe più contravvenzione alle leggi; poichè non v' ha assurdo, per quanto si voglia madornale e patente, che non sia stato talora sostenuto da qualche *forense*.

E quindi, se per la sola autorità de' forensi potesser essere le violazioni di legge sanate; osiam dire, che sarebbe anche inutile tra noi il più augusto senato; che non giudica dello interesse delle parti; ma soltanto di quelle della legge.

(1) *Gizzarel. Decis. LIV*, *n.* 4.

Mezzo II.

Falsa applicazione della stessa L. ult. C. de jur. delib.

Era una regola quella, che l'*Imperadore Giustiniano* stabiliva colla sua nuova costituzione introduttrice del beneficio dell'inventario. Come regola non era strano, che avesse avuta una limitazione, e l'Imperadore credette darla appunto pe' soldati. All' appoggio, che a' soldati convenisse *arma magis, quam jura scire*, non li dispensò dal dovere di formar l'inventario, ove ne avessero voluto godere gli effetti; ma soltanto gli scusò, *si propter simplicitatem*, non avessero interamente osservate le precisoni della sua costituzione. *Ut milites* (è l'*oracolo* dell' Imperadore) *et si propter simplicitatem, praesentis legis sublititatem non servaverint*; *in tantum teneantur, quantum in hereditate invenerint* (1).

È veramente incomprensibile, quanto quel *et si propter simplicitatem* si possa applicare al Signor Principe di Moliterno, persona (valga l'onor del vero) molto accorta ed avvertita. Egli stesso potrebbe

(1) §. *ult. cit. L. ult. C. de jur. delib.*

recarselo ad onta: Ma abbiasi comunque si voglia, quella *condizionale* l'avrebbe potuto scusare dalla inosservanza delle *sottigliezze* della L. medesima; ma non dal non aver fatto alcun inventario. Ed anche in quel caso egli sarebbe stato *tenuto in tanto*, quanto per lui si fosse nella paterna eredità rinvennto.

Senza far punto quistione su de' privilegj accordati a' militari; e quando di essi potean godere (1), il testo, che abbiam per le mani non potea esser mai alla specie applicabile. È un notorio del genere di quelli, che la Legge permette poter allegare, senza darsene pruova specifica (2), che il Principe di Moliterno, 1.° Fin dal 1799., avea cessato dal servigio attivo del proprio sovrano. 2.° Che al tempo della ~~morte del padre non era egli~~ assente per causa pubblica giusta il real rescritto sopra recato. 3.° Ed in ultimo, che tanto avea egli conosciuto di essersi a suo favore aperta la successione paterna, quanto venne da esso adita coll' aver chiesta, ed

(1) *Vid. Georg. Acac. Enenkel. De privileg. milit. et militiae Averan. Interpret., jur. lib. III Cap. XVI, n. 4 aliosque.*

(2) *Fab. Suo cod. lib. 1, tit. 11, def. XC n. 4 in allegat.*

ottenuta la impartizione del preambolo. In queste circostanze neppur tutte le macchine del *Galilei* sarebbero bastanti a poter trarre il §. ult. della Costituzione *Giustineanea*, onde poterlo applicare alla specie.

Obbiezione II.

» Come Militare (prosiegue ad osservar la G. C.) il Principe di Moliterno non era obbligato a formar inventario. Ma tanto se un inventario si cerca, vi ha quello del 1815, nel quale concorrono ad esuberanza le cautele, nè il rito vigente richiedea sentirsi li creditori.

Risposta.

Abbiam già veduto non applicabile la L. al Principe di Moliterno, come militare. Resta ora a vedersi dell'illegale inventario del 1815.

L'inventario la cui omissione, noi opponghiamo al Principe di Moliterno è quello, ch' ei far doveva, dopo il preambolo nel 1805, tra il termine prescritto dalla legge, e ch' ei non fece, e non già quello del 1815 di cui la G. C. ragiona.

Sul rapporto dell' Inventario, la quistione va decisa collo antico, e non col novello diritto. Ora a norma

dell' antico diritto un inventario formato dieci anni dopo essersi immischiato nella eredità paterna, dopo un solenne atto di adizione; mercè la dimanda, e la impartizion del preambolo; e dopo averne posseduti, e contrattati i beni, dee aversi per niente. Siffatto inventario è essenzialmente nullo; e ciò, ch' è nullo non può produrre veruno effetto (1). Una più lunga risposta alla seconda parte della obbiezione; ci farebbe anticipar lo sviluppo del terzo mezzo di pruova, al quale siam giunti. Noi la vedremo or ora meglio chiarita.

M e z z o III.

Violazione della L. 88, ff. de acquir. vel omitt. heredit.

Juvat accedere fontes. Come in due modi la eredità altrui si tramanda; così in altrettanti modi da chi è chiamato a raccoglierla acquistasi. La *legge*, ed il *fatto* dell' erede sono questi secondi due modi. Pel nudo ministero della L. acquistano la eredità *i sui*

(1) *L. 20 ff. de bonor. poss. contra tab. L. 2 ff. de auct. tutor. L. 6, ff. qui satis. cogan.*

heredes (1). Gli eredi *estranei* l'acquistano col fatto dell' adizione, la qual o è spiegata colle parole, o colle opere. L' una è chiamata adizione in specie; l' altra gestione *pro herede* (2). Ma nell' una, o nell' altra guisa l' adizione si faccia; ciò che in essa va principalmente considerato e l' animo, e la intenzion dell' erede. Nel qual senso il giureconsulto *Ulpiano* rispose: *Pro herede gerere non tam esse facti, quam animi* (3). Era necessario ricordare questi principj per incaminarci più sicuramente alla nostra dimostrazione.

Il testo, cui la G. C. colla sua decision contravvenne è tratto dal Lib. I, delle Quistioni di *Paolo*. Ascoltiamone la lettera.

Gerit pro herede, qui animo agnoscit successionem, licet nihil attingat hereditarium. Unde, et si domum, pignori datam, sicut hereditariam retinuit, cujus possessio qualis qualis fuit in hereditate;

---

(1) *L.* 14, *ff. de suis et legit. hered. L.* 11, *ff. de liber. et posth. L.* 1, *§.* 7, *ff. Si quis omiss. caus. testam.*

(2) *L.* 25, *§.* 7, *ff. de acquir., vel omitt. hered. L.* 18, *pr. ff. ad L. falcid.*

(3) *L.* 20, *pr. ff. de acquir. vel omit. hered.*

pro herede gerere videtur. Idemque est, et si alienam rem, ut hereditariam possedit.

Secondo il giureconsulto adunque colui che *animo agnoscit successionem*, ancorchè niente prenda delle cose ereditarie, *gerit se pro herede*, cioè divien *erede*, come or diciamo puro, e semplice nel solo animo di volerlo essere. Ritegniamo come irrepugnabile e fermo questo principio; e senza trattenerci su gli esempj, che il giureconsulto ne addita passiamo al fatto.

Nella persona del Principe di Moliterno concorrea non men la qualità di erede legittimo del Principe Giambatista, che di erede scritto del medesimo. Appena dunque costui chiuse gli occhi alla luce; ch' egli acquistò tanto la proprietà, quanto il possesso de' beni ereditarj del defunto. La sola espressa e formal dichiarazione, spiegata prima di far atto alcuno di erede; di volersi astenere, di non volersi immischiare nella eredità paterna, potea salvarlo dal non tirarsi contro le conseguenze di un acquisto di eredità senza inventario (1).

Ora il Principe di Moliterno anzicchè spiegar atto alcuno di volersi astenere, di non volersi immischiare nella eredità paterna; dimandò nelle forme in-

(1) *Huber. Praelect. jur. lib. XXIX, tit. II, n.1.*

nanzi al giudice competente allora, ed ottenne il *preambolo*, e la *spettanza* de' beni rimasi nella paterna eredità. A che valea questo atto al Principe di Moliterno? Per fargli acquistare la proprietà ed il possesso de' beni ereditarj paterni? Oibò. La eredità paterna sia *burgensatica* sia *feudale* si era già acquistata al Principe al momento, che il padre cessò di vivere. *Le mort saisit le vif*. Il *prambolo*, la *spettanza* valea al Principe, onde rappresentare il padre ne' contratti, e ne' giudizj (1).

Ma dopo questi atti non era più quistion di sapere, se il Principe di Moliterno si era, o non si era immischiato nella eredità paterna. Questa questione fu mal posta. Trattavasi soltanto di vedere se dopo quelli atti avea adempiuto il Principe al voto della L. colla formazione dell' Inventario al modo, e tra il tempo dalla L. stessa prescritto. Perchè cercare la gestione *pro herede*; allorchè esistea l' adizione in ispecie? Al tacito si ricorre, ove manchi l' espresso. Si è voluto adunque sapere, se col *fatto* avea il Principe accettato quella eredità, che colle *parole* avea dichiarato in modo solenne di accettare, e

(1) *Carol. Anton. de Rosa*, *Civ. decretor. prax. Cap. III*, *n.* 5.

dalla quale non potea più astenersi (1). Ma tanto seguitandosi la quistione al modo posto dalla G.C. non può sconoscersi la controvvenzione al testo di *Paolo*. . . . .

Gerit pro herede qui animo agnoscit successionem. Ebbene. *Non agnovit animo* il Principe di Moliterno la successione paterna? Ma esaminiamo un poco più da vicino la specie.

Allorchè per effetto de' giudicati della G. C. dovettero i Signori Moris ritornare nel tribunal Civile; onde provare, se il Principe di Moliterno erasi; o no immischiato nella eredità paterna; lungi dall'appigliarsi ad una pruova orale, sempre dubbia ed incerta ci rinunciarono; e si studiarono fornire il loro intento per mezzi più sicuri, ed esclusivi di equivoci. Essi produssero degli atti autentici del 1815, e delle scritture private del 1816 di varie distrazioni di fondi ereditarj paterni fatte dal Principe. . . .

Il tribunale civile al solo apparire dell'atto autentico del 1815 si convinse degli atti di erede esercitati da Molterno, e colla sentenza de' 28 di Agosto del 1819 confermata dall'altra degli 8 di Novembre dell'anno stesso; dichiarò che il Principe erasi nella paterna eredità immischiato.

---

(1) *L.* 88, *ff. de haered. instit.*

Allorchè gli stessi Signori Moris, appresso l'altra decisione della G. C. dovettero completare la istruzione per iscritto, a' primi pezzi prodotti ne aggiunsero anche degli altri. Essi provarono con altri atti autentici del 1818 e del 2819 delle altre distrazioni di fondi ereditarj. E con un certificato del tesoro feron chiaro fra l'altro, che il Principe avea alienato ducati 37,000 di cedole appartenentesi alla eredità del padre.

Ora (parliamoci in verità) non bastavano cotesti monumenti pubblici ed irrefragabili a mostrar immischiato il Principe nella eredità paterna? Il Giureconsulto *Paolo* rispose: *Gerit pro herede, qui animo agnoscit successionem, licet nihil attingat hereditarium*. Noi abbiamo il Principe di Moliterno, il quale *non animo tantum*, ma con espressa dichiarazione *agnovit* la successione paterna. Abbiamo il Principe di Moliterno, il quale non si rimase dallo *attingere* soltanto gli oggetti ereditarj; ma li contrattò, ne dispose, li distrasse, e tutto con animo, e colla qualità di erede, mercè il preambolo, che avea ottenuto. I nostri *forensi* credettero, e con soda ragione, che la sola percezione de' frutti de' beni ereditarj bastasse a mostrare la qualità di erede, ed a far presumere l'adizione (1). Noi all'appog-

(1) *Sorg. riscept. for. tom' VI. pag.* 11

gio di distrazioni, di alienazioni di fondi ereditarj; non crederemo Moliterno immischiato alla eredità paterna?

Più. Se giusta la dottrina di *Paolo*, *Pro herede videtur gerere* colui, il quale ritiene, come ereditario il fondo, che dal suo autor possedeasi, sebben ricevuto in pegno. Se *pro herede videtur gerere*, colui il qual possiede come ereditaria la cosa aliena; sarebbe sembiante d' ignorar finanche i principj elementari della materia, chi in tali atti non riconoscesse la gestione *pro herede* nel Principe di Moliterno. Il nostro argomento sormonta dal meno al più. *Paolo* giudicava dal solo *animo*. Noi ragioniamo da' fatti, che sono gli effetti naturali dell'*animo* e della volontà. Lasciamo a' sublimi talenti de' Signori della Corte Suprema il decidere, se la G. C. nel dichiarare il Principe di Moliterno *erede beneficiato* del padre, abbia, o pur no violato il testo di *Paolo*.

Obbiezione I.

» Il Principe di Moliterno (si dice) se dimandò il
» preambolo del padre, il fece con espressa riserba
» di sue ragioni. Nel libello, col quale ne chiese la
» impartizione spiegò di non intendersi pregiudicato
» in faccia a' creditori paterni.

RISPOSTA.

» Noi diciam di più, che aggiunse anche di star avan-
» ti a' creditori, quando costoro gli avesser fatti
» de' rilasci.

Ma nè la sua riserba potea aver luogo; nè i creditori ne poteano rimaner pregiudicati. Non potea aver luogo, come non lo ebbe, poicchè la L. in vigore al tempo della interposizione del preambolo; non ammettea *adizioni parziali* (1). Non poteano rimanerne pregiudicati i creditori, poichè non furono chiamati, non furono intesi, e niuna parte ebbero in quell' atto (2).

OBBIEZIONE II.

» Sieno, comunque si vogliono le distrazioni fatte dal
» Principe di Moliterno; elleno non possono far
» qualificare, per *erede puro e semplice* del padre,
» per le ampie proteste, che espresse negli atti di
» vendita di non intendersi con essi pregiudicati i
» suoi dritti.

(1) *L.* 1 *et* 2 *ff. de acquir. vel omit. hered.*
(2) *L.* 29 *ff. de minor. L.* 4 *ff. de judic.*

RISPOSTA

Questa obbiezione non ha mestieri di lunga risposta. Le clausole diametralmente opposte alla natura dell' atto e non conciliabili coll' atto medesimo son d'aversi per niente. Così un grave scrittore: *Secundo requirimus, ut protestatio sit actui vel facto non contraria. Facta enim potentius operantur; quam verba quidquam prosunt artes, nec ut simulat? reservationes in rè facta* (1).

OBBIEZIONE III.

» Dopo la morte del padre, il Principe di Moliterno
» lasciò continuare il sequestro, il delegato, il cu-
» ratore all' eredità giacente . . . . Incamerati al
» demanio i beni; parte aggiudicati alle amite, e par-
» te poi restituiti al patruo; il Principe non impu-
» gnò tali atti; li riconobbe, e si ridusse a con-
» trattare colle une, e coll' altro, col solo caratte-
» re di chiamato a' majoraschi; di estraneo credi-
» tore; di procuratore delle zie. Dunque ec.

---

(1) *Stry. Disput. IX, Cap. VI, n.* 17, 18 *et* 19 *de reservat.*

RISPOSTA

» O che lunga risposta non meriterebbe questa sola
» osservazione? Ma al termine del nostro travaglio
» ci rincrescerebbe, che per essa sola crescesse
» molto di mole. Poche parole su tutte le parti,
» che abbraccia.

1.° Assai brieve tempo dovè durare il sequestro, ed il delegato. Amava il Principe, che così si facesse, onde goder de' beni, percepirne i frutti, ed esser salvo dalle molestie de' creditori.

2.° Come giacente la eredità, se il Principe, dopo alquanti mesi dalla morte del padre, cioè in Novembre del 1805 dimandò, ed ottenne il preambolo, e la spettanza? La eredità dunque del Principe Gianbatista era giacente, e non giacente nel tempo stesso; ciocchè ripugna.

3.° Gli atti simulati, che nella obbiezione ci si additano non erano incogniti nell' antico dritto, in cui tutte le nazioni si gloriavano di trovar la ragione in iscritto. Ma questi atti istessi facean perdere *all' erede suo*, anche la facoltà di astenersi dalla eredità paterna. *Abstinendi jus amittitur*, insegna, *Ulrico Hubero* (1), *immixtione*. *Repudiandi pro herede*

(1) *Praelect. ad tit. XIX. lib.* 11 *Instit. n.* 15.

gestione, *L.* 14 *§.* 8 *ff. de relig. Abstentio in super aliquid surripiendo ex rebus hereditariis*, *L.* 71 *§.* 4 *de aquir. vel omitt. hered. aut emende per suppositam personam L.* 91 *ff. eod.* Queste simulazioni non erano insólite a praticarsi.

Mezzo IV.

Violazione degli articoli 724 delle LL. Civ. part. I *e* 1063. *delle LL. di proc. civ. part. III.*

La sez. III, del Cap. V, del tit. I, del lib. III, delle LL. Civili non è ad altro intesa, che a trattar la materia del beneficio dell' inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell' erede beneficiato. In un articolo è sanzionata la decadenza dal benefizio dell' inventario contro quell' erede, il quale tra il quinquennio dal dì della sua dichiarazione di voler assumere la qualità di erede con tal beneficio; abbia distratto i mobili della eredità, senza osservar le formalità del rito a ciò destinate. L' articolo è redatto in questi termini.

Articolo 724 » Similmente decade *dal beneficio dell'* » *inventario* l' erede, qualora tra il termine sud- » detto di cinque anni da decorrere, come sopra » *venda gl' immobili* altrimenti, che colle forme

» prescritte dalle leggi della procedura ne' giudizj
» civili. *Egli però è sempre tenuto a delegarne*
» *il prezzo a' creditori ipotecarj, che si son fat-*
» *ti riconoscere*.

Le forme prescritte dalle LL. della procedura civile sono raccolte nell' articolo che si trascrive.

Articolo 1063 » Occorrendo la vendita di qualche im-
» mobile appartenente alla eredità, *l' erede benefi-*
» *ciato* dovrà presentare, al presidente del tribuna-
» le civile una domanda, ove l' immobile sia de-
» scritto. Questa domanda sarà comunicata al pub-
» blico ministero; e sulle conclusioni di esso, e la
» relazione di un giudice nominato a tale oggetto,
» sarà profferita una sentenza, la quale prima di
» ogni altra cosa, ordinerà, che l' immobile sia ve-
» duto, e stimato da un perito nominato di uffizio.

Di cotesti articoli il primo corrisponde esattamente all' articolo 806 dell' abolito codice civile; il secondo all' articolo 986 del parimente abrogato codice di procedura. Ed entrambi tendono ad assicurare gli interessi de' creditori, che non debbono esser sacrificati per la malizia, o per la mala fede degli eredi » L' erede (facea osservare il Consigliere di Stato *Treilhard* (1) raccoglie i beni, ma la L. non glie li

(1) *Motivi della p. L. del lib. III, del cod. civ. abol.*

» trasmette, se non coll' obbligo di pagare gli one-
» ri. All' interesse de' Creditori, è stato interamente
» provveduto:
» 1. Colla obbligazione imposta all' erede di dichiara-
» re in tribunale ch' egli intende godere del benefi-
» zio dell' inventario.
» 2. Colla necessità di fare un inventario fedele, che
» ponga in essere il vero stato della eredità.
» 3. Colle precauzioni state prese per impedire la de-
» perizione, o distrazione del mobiliare.
» 4. Colla caducità dichiarata contra l' erede, che non
» avesse compresi tutti gli effetti nell' inventario.
» 5. *Colle forme prescritte per la vendita de' mobi-*
» *li, e degl' immobili.*
» 6. Col conto rigoroso che l' erede dee rendere della
» sua amministrazione.
» In questa guisa gli opposti interessi degli eredi, e
» de' creditori sono stati nel progetto rigorosamente
» rispettati.

Questo è il diritto; veggiamo ora il fatto.

L' Inventario che si mena innanzi dal Principe di Moliterno segna l' epoca del 1815. Noi abbiamo delle vendite, e delle distrazioni fatte da lui nello stesso 1815, nel 1816, nel 1818, nel 1819. Tutte queste contrattazioni sono state eseguite nel corso del quinquennio, non dopo, che tal periodo fosse de-

corso. Si riscontrino ora una ad una tutte le contrattazioni indicate; e si osservi se in alcuna di esse siensi osservate *le forme prescritte dalle LL. della procedura ne' giudizj civili*. Si osservi se il prezzo degl' immobili distratti sia stato delegato *a' creditori ipotecarj, che si avevan fatti riconoscere*; oppure si sia invertito in uso dell' erede, ed in soddisfazione de' particolari creditori di lui.

Ora astrazzion fatta, che l' inventario è essenzialmente nullo, e come tale non può produrre effetto alcuno; ponendo da banda, che siffatto inventario non fu preceduto dalla dichiarazione in tribunale, che intendea il Principe godere del beneficio dell' Inventario, ma da una dichiarazione diametralmente opposta, cioè che ripudiava egli la eredità paterna. Dimandiamo soltanto, se per le omissioni delle forme prescritte dalla L. nelle sue contrattazioni sia il Principe di Moliterno decaduto dal benefizio dell' inventario?

La disposizion della L. nel caso in disputa è letterale; il suo oggetto è conosciuto. La L. adunque non ammette interpetrazione in contrario. Dobbiam conseguentemente convenire, che quando la G. C. civile pronunziò colla sua decisione, *erede benefiziato* del padre il Principe di Moliterno, *e non immischiato nella eredità* di quello, violò della manie-

ra più chiara, ed espressa i testi delle nuove LL. allegati. Ma ci si permetta che al fin quì detto, aggiungasi un' altro argomento. che darà a' già maneggiati o maggior forza, o luce maggiore.

Pare, che la G. C. colla dichiarazione espressa nella decisione impugnata abbia accordato al Principe di Moliterno quello, che mai si era egli lusingato di essere.

Abbiam scorso ripetutamente da capo a fondo tutte le contrattazioni fatte da lui, e non ci siamo imbattuti una volta sola a leggere, che si fosse il Principe di Moliterno qualificato *erede beneficiato* del padre, E non basterebbe questa sola omissione a farlo riputare *erede puro e semplice* del padre medesimo?

Il Signor *Merlin*, le cui dotte opere si leggono con piacere, e si allegano con onore, ci assicura di essere stato così deciso da' tribunali di Francia. Eccone le parole: *Toutes les fois qu' un heritier a après avoir obtenu des lettres de benéfice d' inventaire, contractait une obligation sans prendre le qualité d' heritier beneficiaire, il en etait tenu personellement* (1).

---

(1) *Repértoir Mot. Herit.er*, *sect. II*, *§.III*, *n.3.*

CONCLUSIONE.

Se la L. chiama l' erede a raccogliere i beni del defunto; gl' impone il dovere di soddisfarne i pesi. Nella quistione, che abbiam trattata, al voto della L. si accoppia la espressa ordinazione del defunto medesimo.

Il Principe Giambatista nel voler aggregare col suo testamento agli antichi majoraschi di famiglia (che noi non conosciamo, non essendosene mai comunicati i titoli) *la plusvalenza* de' suoi feudi, di cui disse averne libera la disposizione; spiegò di farlo ad espressa condizione, che il figlio erede avesse soddisfatto tutt' i Creditori di lui. Il voto adunque della L. e la ordinazione del defunto non possono andare a vuoto per mere sottigliezze, e vani ripieghi.

Noi siam sicuri, che la severità della corte suprema si affretterà ad annullare la decisione della G.C. civile che colle violazioni, di cui ci siam doluti, ha distrutto ad un tempo il voto della L. e la ordinazion del defunto.

Napoli addì 8 di Luglio del 1822.

Cav. D. Pietro-Antonio Rugiero.
Michele Sarnelli.